

Giurisdizione Amministrativa

Rassegna di
Giurisprudenza
e Dottrina

 **libra** edizioni

Comitato Scientifico

Alfonso Quaranta
Giudice della Corte costituzionale

A. de Roberto	L. Cossu
M.E. Schinaia	A. Catricalà
C. Calabrò	F. Patroni Griffi
P. Salvatore	C. Zucchelli
R. Iannotta	G.P. Cirillo
P. de Lise	L. Carbone
G. Coraggio	A. Pozzi
G. Giovannini	R. De Nictolis
S. Giacchetti	A. Anastasi
R. Virgilio	V. Poli

Magistrati amministrativi

Condirettori

Emidio Di Giambattista
Paolo Salvatore
Pasquale de Lise

Redattore Capo

Emidio Di Giambattista

Vice Redattore Capo

Bruno Mollica

Comitato di Redazione

M. Antonucci	B. e R. Mollica
M. Cecchini	P. Numerico
G. De Sanctis	A. Onorato
Ge. e Gi. Ferrari	A. Ravalli
A. Giuseppone	A. Savo Amodio
A. Leoni	A. Scotto
S. Mezzacapo	S. Toschei
S. Minetola	

Giurisdizione Amministrativa

ANNO II - N. 11

NOVEMBRE 2007

* Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - ORCO - R01A

VENETO

3532 - 6 novembre 2007 - Sez. III - Pres. DE ZOTTI, Est. BURICELLI - De Bastiani (avv.ti Degli Angeli, Bortoluzzi e Pizzi) c. Comune di Cesiomaggiore (avv. Gaz).

1. - Autorizzazione amministrativa - Alimenti e bevande - Revoca - Per sospensione ultrannuale dell'attività - Art. 4 comma 1 lett. a) L. n. 287 del 1991 - Interpretazione.

1. - L'art. 4 comma 1 lett. a) L. 25 agosto 1991 n. 287, a norma del quale l'autorizzazione all'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, il titolare "sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi", va interpretato nel senso che la revoca del titolo ampliativo ultrannuale dell'attività viene legittimamente disposta in presenza di una prolungata chiusura dell'esercizio, anche se intervallata da un periodo di apertura pressoché irrilevante quale può essere una riapertura di soli due giorni.

3534 - 6 novembre 2007 - Sez. III - Pres. DE ZOTTI, Est. GABBRICCI - Rosina ed altri (avv.ti Perissinotto e Furlanetto) c. Comune di Casale sul Sile (avv. Munari), Ministero Interno (avv. St. Bonora) ed altri (n.c.).

1. - Elezioni - Liste dei candidati - Presentazione - Autenticazione delle firme - Necessità - Adempimenti equipollenti - Esclusione.

1. - Ai sensi dell'art. 28 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 l'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale costituisce un adempimento formale imprescindibile, che non ammette equivalenti, neppure la consegna della dichiarazione di accettazione da parte del candidato, atteso che le norme di settore sono congegnate al precipuo fine di permettere una rapida verifica, in sede di procedimento elettorale, della regolarità estrinseca delle candidature, precludendo in radice l'altrimenti aleatorio e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzionalmente deputati a tali controlli (e, tra questi, le commissioni elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale sulla volontà realmente espressa dai sottoscrittori.

1. - Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2005 n. 835, in Cons. Stato 2005, I, 375.

3608 - 12 novembre 2007 - Sez. I - Pres. AMOROSO, Est. ROCCO - Goldin (avv.ti Domenichelli, Scuglia e Zambelli) c. Comune di Cison di Valmarino (avv. Gaz) ed altri (n.c.).

1. - Occupazione per pubblica utilità - Abusiva - Sanatoria - Esclusione.

1. - La funzione della occupazione di urgenza si identifica, nel consentire il legittimo spossessamento dell'immobile a favore dell'Amministrazione procedente nelle more dell'adozione del provvedimento di esproprio, con la conseguenza che quest'ultima non può avvalersi dell'istituto medesimo per sanare un'occupazione abusiva già

Intervenuta, potendo in tale evenienza, per contro, l'effetto sanante perseguito discendere soltanto dal ben diverso procedimento contemplato dall'art. 43 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, intitolato "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" e in virtù del quale l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, valutati gli interessi in conflitto, può disporre che l'immobile medesimo vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

3609 - 12 novembre 2007 - Sez. I - Pres. AMOROSO, Est. ROCCO - Perri (avv. Zaniolo) c. Ministero Interno (Avv.ra Distr. Stato).

1. - Sanzioni disciplinari - Rapporti col procedimento penale - Ipotesi di pregiudizialità - Esclusione - Artt. 651 e segg. Cod. proc. pen.

1. - Nell'attuale sistema contemplato dall'art. 651 e segg. Cod. proc. pen. non vi sono ipotesi di pregiudizialità tali da impedire l'esercizio di azioni disciplinari, anche a carico del denunciante, prima dell'esercizio dell'azione penale.

3612 - 15 novembre 2007 - Sez. III - Pres. Est. DE ZOTTI - Behdzet (avv. Martellone) c. Ministero Interno (avv. St. Brunetti).

1. - Straniero - Permesso di soggiorno - Diniego - Per pericolosità sociale - Motivazione - Necessità.

1. - La valutazione di pericolosità che preclude il rinnovo del permesso di soggiorno va formulata in base agli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione, con particolare riguardo all'esigenza di considerare l'attualità della pericolosità e la necessità di un esame globale della personalità dello straniero, che tenga conto anche dell'inserimento del medesimo nel tessuto socio-economico del Paese; pertanto, quantunque il giudizio di pericolosità sociale sia notoriamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti che lo giustificano, occorre comunque che esso sia sorretto da una motivazione adeguata sia dei presupposti di fatto che in concreto (e non con riferimento a fattispecie astratte) caratterizzano la condotta pericolosa del soggetto, sia dell'attualità di tale condizione (nel senso che quest'ultima postula che i fatti adottati a motivo del giudizio siano accaduti in un arco di tempo tale da riflettersi sul presente e non che questi, per la loro risalenza, non possono più creare oggettivamente allarme sociale e rappresentare pericolo per i cittadini) sia, infine, della eventuale non episodicità della condotta (se la pericolosità non è desunta ex se dalla particolare gravità dei fatti ma dalla loro reiterazione) e dunque dalla probabilità crescente, e tale stimata dall'Amministrazione, che il soggetto recidivo abbia di compiere ulteriori reati, specie se questi appaiono riferibili ad una specifica tipologia delinquenziale (c.d. recidiva specifica).

3614 - 15 novembre 2007 - Sez. III - Pres. DE ZOTTI, Est. GABBRICCI - Milano (avv.ti Menegotto e Mazzo) c. Ministero lavoro (avv. St. Bonora).

1. - Giurisdizione e competenza - Industria e commercio - Sospensione dell'attività - Per lavoratori irregolari - Controversie - Giurisdizione amministrativa.

1. - Ai sensi dell'art. 5 L. 3 agosto 2007 n. 123, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale, anche nel caso in cui riscontri l'impiego di personale, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore